

---

**Avvisi**

---

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BR

**Valutazione di impatto ambientale. Ditta Cosimo Gallone.****Il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi****Premesso che**

... (omissis) ...

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento

**ESPRIME**

**giudizio favorevole** di compatibilità ambientale per l'insediamento e l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti, all'interno della cava, di titolarità della ditta Gallone Cosimo, così come descritto nella premessa e negli elaborati progettuali richiamati, localizzato in C.da Monacelle, Francavilla F.na, foglio catastale n. 8, p.lla n. 18, a condizione che vengano osservate le prescrizioni e le condizioni elencate di seguito.

Il Gestore dell'impianto, nonché legale rappresentante dello stabilimento di cui trattasi, è il sig. Cosimo Gallone, così come identificato in premessa.

Con il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale la ditta viene iscritta, ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. n. 152/06, nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, nella classe terza ai sensi del D.M. 350/98, e viene rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivante dalle attività di recupero rifiuti inerti, estrazione della roccia da cava e frantumazione della stessa, ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto. L'adozione del presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisizione di tutti i titoli abilitativi di natura edilizia necessari alla realizzazione del progetto, così come disposto dall'art. 14 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

Ai sensi del comma 4, art. 14, L.R. n. 11/2001 e s.m.i., la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti oggetto della presente procedura di VIA deve essere concluso entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento. Qualora il progetto non dovesse essere realizzato entro i termini stabiliti la procedura di valutazione deve essere reiterata.

La validità delle autorizzazioni ambientali coordinate con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sono stabilite nei relativi articoli del decreto richiamato: pertanto l'iscrizione nel registro deve essere rinnovata ogni cinque anni, ai sensi dell'art. 216, mentre l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere rinnovata ogni quindici anni, ai sensi dell'art. 269.

Ai fini del rinnovo dei titoli abilitativi ambientali, il titolare, almeno un anno prima delle relative scadenze, dovrà inviare alla Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP del Comune di Francavilla F.na, apposita istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del DPR n. 59/2013. L'esercizio dell'attività potrà provvisoriamente continuare sulla base della presente autorizzazione, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, a condizione che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata.

Il presente provvedimento di autorizzazione viene rilasciato alle seguenti condizioni e prescrizioni:

**PRESCRIZIONI GENERALI E PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO**

1. l'impianto di recupero di rifiuti inerti e gli impianti annessi, relativi al sistema di gestione delle acque meteoriche e alle altre opere nell'area di pertinenza, devono essere realizzati conformemente al progetto presentato con la documentazione a corredo dell'istanza e con le integrazioni successive e approvato con il presente provvedimento; qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato deve essere valutata dall'Autorità competente;
2. per la fase di cantiere e per la fase di installazione dell'impianto mobile di recupero la ditta dovrà assicurare la minimizzazione degli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'opera, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare la tutela dall'inquinamento e dovrà minimizzare la formazione e dispersione di polveri e inquinanti atmosferici;
3. per la fase di cantiere dovranno essere rispettate tutte le condizioni imposte dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
4. la ditta dovrà trasmettere al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, al Comune di Francavilla F.na e al dip.to di Brindisi di ARPA Puglia la comunicazione di inizio dei lavori;
5. la ditta, entro trenta giorni dal completamento dei lavori, e comunque prima dell'inizio delle attività di gestione dei rifiuti, dovrà produrre Certificato di regolare esecuzione delle opere previste dal progetto, nonché certificato di collaudo degli impianti tecnologici previsti dallo stesso progetto;
6. sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto, il proponente deve dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali, ai sensi del capo II, titolo terzo del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e deve compiutamente formarli e informarli circa il loro corretto utilizzo, in ottemperanza agli obblighi dell'art. 77 dello stesso decreto;
7. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo, in conformità con quanto indicato dal proponente nelle relazioni tecniche. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., parte quarta, titolo V "*Bonifica di siti contaminati*", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato, l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dalla presenza dell'impianto di recupero, per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
8. è fatto obbligo al proponente di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base ai quali è stato rilasciato il presente provvedimento;
9. tutte le comunicazioni inerenti gli obblighi del presente provvedimento devono essere firmate digitalmente e trasmesse agli Enti tramite posta elettronica certificata;
10. il proponente è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni stabilite nel parere del Comune di Francavilla, prot. n. 47432 del 20.12.2016, agli atti, non espressamente riportate nel presente provvedimento;

**PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI**

11. con il presente provvedimento la ditta è iscritta nel Registro delle imprese che esercitano l'attività di recupero dei rifiuti, nella terza classe di attività, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per un quantitativo di rifiuti da avviare a messa in riserva R13 e recupero R5, non superiore a 30.000 tonnellate annue, con i seguenti limiti quantitativi;

tipologia DM 5/2/98	descrizione rifiuto	operazioni e quantitativo in tonn/annue	
		R5	R13
7.1	laterizi, intonaci, conglomerati, etc.	14.000	7.500
7.6	conglomerato bituminoso	1.000	7.500
7.11	pietrisco tolto d'opera	1.000	1.000
7.31 bis	terre e rocce da scavo	14.000	14.000
	<b>totale</b>	30.000	30.000

12. all'interno dell'impianto non possono essere presenti più di 500 m<sup>3</sup> di materiale, considerando sia i rifiuti da mettere in riserva che la materia prima seconda;
13. il Gestore dovrà corrispondere, entro il 30 aprile di ciascun anno, un diritto di iscrizione pari a euro 387,00, da versare sul c.c.p. 12882726 intestato a Provincia di Brindisi – Servizio Tesoreria, con la seguente causale: Servizio Ambiente, diritto annuale di iscrizione recupero rifiuti ex art. 216 D.Lgs. n. 152/06;
14. l'iscrizione nel Registro Provinciale ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. non dovrà eccedere la durata dell'autorizzazione regionale alla coltivazione della cava, ovvero fino al 31.3.2018, come da prescrizione n. 14 del provvedimento regionale, e le sue eventuali proroghe; in caso di proroga dell'autorizzazione di cava oltre il termine di validità, l'iscrizione nel Registro Provinciale è valida per cinque anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento. Entro sei mesi dalla scadenza dell'iscrizione il Gestore deve provvedere a trasmettere apposita istanza di rinnovo o con le modalità indicate dall'art. 216 richiamato o tramite le modalità del D.P.R. n. 59/2013, di disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale;
15. le modalità di gestione dell'impianto mobile, delle attività di recupero dei rifiuti e delle modalità di stoccaggio della materia prima seconda devono essere conformi a quanto descritto nell'elaborato *relazione tecnica descrittiva dell'attività di recupero rifiuti, febbraio 2013*. Il Gestore deve eseguire il conferimento, la messa in riserva dei rifiuti, le lavorazioni di frantumazione, il deposito della materia prima seconda nelle aree indicate espressamente nella planimetria "*piazzale recupero e riciclo materiali inerti 1:200*" allegata alla relazione summenzionata;
16. il Gestore è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i. ed è tenuto a verificare la conformità del campionamento e dell'analisi effettuata sul rifiuto stesso dal produttore, alle disposizioni dettate dall'art. 8 del D.M. richiamato;
17. i cumuli di rifiuti e materia prima seconda devono essere umidificati tramite adeguata nebulizzazione, così come le superfici su cui avviene la movimentazione dei materiali polverulenti; il Gestore deve limitare al minimo possibile l'altezza di caduta dei materiali polverulenti in uscita dai nastri trasportatori;

18. deve essere verificata costantemente l'efficienza del sistema di nebulizzazione posto perimetralmente all'impianto e sull'impianto mobile di frantumazione;
19. deve essere costantemente garantita la funzionalità della barriera verde perimetrale alla cava, mediante la piantumazione di specie arboree in sostituzione di alberi e vegetazione deteriorati; il proponente è tenuto a realizzare un'ulteriore barriera frangivento in corrispondenza dell'area di pertinenza dell'impianto di recupero e dovrà dare comunicazione di regolare ottemperanza a tale prescrizione, mediante trasmissione del relativo report fotografico da trasmettere entro il termine di un anno dalla data di adozione del presente provvedimento;
20. le operazioni di stoccaggio di rifiuti e materia prima seconda devono essere eseguite secondo le disposizioni dell'allegato 5 del D.M. 186/2006, in relazione all'organizzazione del centro, alle dotazioni minime degli impianti destinati allo stoccaggio ed in relazione ai criteri di gestione;
21. gli stoccaggi in cumuli di rifiuti e materia prima seconda non devono superare l'altezza di 3 metri dal piano di calpestio;
22. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato al recupero e allo stoccaggio potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relative rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico. Ai sensi del D.Lgs. n. 78 del 30.3.2016, pubblicato sulla G.U. S.G. n. 120 del 24.5.2016, la ditta è tenuta ad iscriversi al SISTRI nei termini e con le modalità previste dagli artt. 4 e 6 dello stesso decreto;
23. le differenti aree di deposito dei rifiuti devono essere indicate con opportuna ed adeguata cartellonistica, da dove si possa evincere con chiarezza, per le aree di riferimento, i rifiuti stoccati, i relativi rischi, i pericoli per l'ambiente e gli operatori e le raccomandazioni minime di sicurezza;

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

24. deve essere rispettato un valore limite di emissione per le polveri totali pari a  $5 \text{ mg/Nm}^3$ , per tutti i punti di emissione diffusa, denominati ED1, ED2, ED3, ED4 e ED5, così come localizzati sulla figura n. 2 del *Piano di monitoraggio ambientale, ottobre 2016*, da misurarsi una prima volta in occasione della data di messa a regime dell'impianto e, successivamente, con frequenza annuale. Contestualmente a questi cinque punti di campionamento il Gestore deve eseguire il monitoraggio del *bianco*, da indicarsi nella planimetria contestualmente alla trasmissione dei rapporti di prova;
25. qualora il proponente dovesse riprendere le attività di estrazione della roccia dalla cava e frantumazione nel relativo frantoio è tenuto a darne comunicazione alla Provincia di Brindisi, oltre che al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia e contestualmente dovrà provvedere ad eseguire il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri, nei punti indicati nella tabella in premessa, identificati da E1 a E6, per la verifica del rispetto del valore limite di polveri totali di  $5 \text{ mg/Nm}^3$ ;
26. tutti i valori limite di emissione dovranno essere misurati con cadenza annuale, durante l'esercizio dell'impianto mobile di recupero di rifiuti e durante l'esercizio della cava, con gli impianti funzionanti al massimo regime. Nel rapporto di analisi dovranno essere indicati i punti di campionamento delle emissioni diffuse sulla planimetria, l'altezza a cui è stato posizionato lo strumento e le condizioni meteorologiche al momento del campionamento stesso;

27. tutti i campionamenti e le misure devono essere eseguiti con metodo UNICHIM o UNI, da personale qualificato, presso laboratori accreditati e certificati. Ogni misura deve contenere una stima dell'incertezza associata, secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000;
28. i certificati di analisi delle emissioni dovranno essere conservati in originale negli uffici dello stabilimento e dovranno essere trasmessi in copia, non appena disponibili, a questo Servizio e al D.to di Brindisi di ARPA Puglia;
29. deve essere data comunicazione ad ARPA Puglia D.to di Brindisi, con almeno trenta giorni di anticipo, delle date in cui sono programmati i controlli delle emissioni;
30. la ditta dovrà registrare la propria attività, via web all'indirizzo [www.cet.arpa.puglia.it](http://www.cet.arpa.puglia.it), al Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), e dovrà compilarlo ed aggiornarlo periodicamente con le informazioni richieste, con i dati sui punti di emissione e gli autocontrolli;
31. ogni modifica del ciclo produttivo, delle attività, degli impianti, dei presidi ambientali, della titolarità dell'impianto e dell'assetto societario deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed al D.to di Brindisi di ARPA Puglia;
32. la ditta è tenuta a comunicare tempestivamente alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente, al D.to di Brindisi di ARPA Puglia e al Sindaco del Comune di Francavilla F.na ogni evento incidentale o che abbia una ripercussione sull'Ambiente e sulla salute degli operatori e dei cittadini;
33. la ditta e gli operatori devono fornire la necessaria assistenza per lo svolgimento delle attività periodiche di controllo e di verifica degli Enti a ciò preposti; le attività di controllo stabilite nell'elaborato "*piano di monitoraggio ambientale*" sono a totale carico del Gestore;

#### **PRESCRIZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE**

34. deve essere effettuato, con cadenza biennale, il monitoraggio dei livelli di emissione sonora, per la verifica del rispetto dei limiti, con gli impianti funzionanti a massimo regime, trasmettendo le risultanze a questo Servizio, ad ARPA Puglia e al Comune di Francavilla F.na;
35. la ditta deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, un registro delle attività, da sottoporre a preventiva vidimazione del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia. Su tale registro devono essere riportate le seguenti annotazioni:
  - data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui supporti antivibranti, gli ugelli e la rete di nebulizzazione e sui componenti dell'impianto di gestione delle acque meteoriche, con indicazione delle eventuali sostituzioni;
  - data e risultati degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera e delle emissioni acustiche;
  - dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione degli operatori;
36. il proponente deve realizzare entro il termine di un anno a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento il sistema di raccolta separata, trattamento primario, stoccaggio e riutilizzo totale delle acque meteoriche incidenti sulla porzione dello stabilimento ove sarà insediato l'impianto di recupero, secondo quanto riportato nella *relazione tecnica relativa alla gestione delle acque meteoriche, luglio 2016*; ogni variazione dell'impianto rispetto al progetto descritto in tali elaborati deve

essere preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi, per le attività di competenza;

37. così come stabilito nella conferenza di servizi e riportato nel relativo elaborato tecnico, le acque meteoriche ricadenti sull'area di pertinenza devono essere totalmente riutilizzate, dopo il trattamento primario, per alimentare la rete di nebulizzazione delle acque e per eseguire la bagnatura dei cumuli di materiali polverulenti e delle superfici dello stabilimento; eventuali *surplus* che, per cause eccezionali, non potessero essere riutilizzati devono essere smaltiti mediante conferimento delle acque a ditte terze autorizzate, come rifiuti liquidi;
38. il proponente deve adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nella gestione delle acque, nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento, al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose sul suolo;
39. il proponente deve garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento, depurazione e stoccaggio, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
40. il proponente deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dagli insediamenti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
41. il proponente deve evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità pubblica, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;
42. il proponente deve garantire la sicurezza della viabilità di accesso all'impianto, in particolare deve impedire che si creino situazioni critiche di traffico di mezzi pesanti fuori dallo stabilimento e deve garantire il lavaggio di ogni mezzo in uscita dall'impianto, nell'area dedicata, al fine di impedire che si depongano polveri sulla viabilità esterna. Il Comune è tenuto a verificare l'adempimento a tali prescrizioni.

Il presente parere non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente VIA sono demandati ad ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi.

I dati relativi al presente provvedimento verranno inseriti in via telematica nel catasto dei rifiuti gestito dall'ISPRA, con le modalità comunicate dallo stesso istituto con nota del 2.4.2013.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato ai seguenti soggetti:

- i. ditta Gallone Cosimo;
- ii. Comune di Francavilla Fontana;
- iii. ASL Brindisi, Dipartimento di Prevenzione;

- iv. Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia;
- v. Regione Puglia, Servizio Attività Estrattive;
- vi. alla Polizia Provinciale per i controlli di competenza.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Le dichiarazioni rese dal Gestore e dal tecnico di fiducia incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni necessarie al suo rilascio.

Il proponente ha l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano locale a diffusione regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE  
F.to Dott. Pasquale EPIFANI